

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.16804/3592
STATUTO

ART.1 - Denominazione

E' costituita una Associazione, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile e in osservanza del D. Lgs. 460/97, denominata "FONDO INTEGRATIVO DEL S.S.N. MEDICI ORTOPEDICICI", in seguito chiamato "Fondo".

ART.2 - Sede e durata

Il Fondo ha sede presso gli uffici pro-tempore della S.I.O.T., in Roma, Via Nicola Martelli n.3.

La durata del Fondo è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto al punto e) dell'art.9 del presente Statuto.

ART.3 - Finalità

Il Fondo ha per oggetto esclusivo la predisposizione e l'attuazione, senza scopo di lucro, di ogni forma di prestazione assistenziale, secondo le modalità previste dal Regolamento, nei confronti dei soci e dei loro familiari.

Durante la vita del Fondo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

ART.4 - Soci e beneficiari

Sono soci del Fondo i medici Ortopedici, compresi gli specializzandi in Ortopedia, iscritti alla S.I.O.T. e alla Nuova A.S.C.O.T.I., le cui adesioni dovranno essere approvate di volta in volta dal Comitato di Amministrazione.

ART.5 - Acquisto e cessazione della qualità di socio

I soci divengono tali in base ad una richiesta scritta volta ad ottenere, per sé e per i propri familiari, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo. Tale richiesta può essere respinta dal Comitato di Amministrazione con comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni. In caso di mancata comunicazione entro il detto termine la richiesta si intende accettata tacitamente.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Fondo.

I soci rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.


I soci possono recedere dal Fondo con dichiarazione scritta inviata al Comitato di Amministrazione, come previsto dall'art.5 del Regolamento.

I soci decadono dalla loro qualità qualora, nonostante un invito formale inviato dal Presidente del Comitato di Amministrazione, non abbiano provveduto nei 30 (trenta) giorni successivi a mettersi in regola con i versamenti previsti dal successivo art.6 dello Statuto.

Il recesso, o comunque la cessazione del socio, comporta anche la cessazione delle prestazioni.

ART. 6 - Versamenti dei soci

I soci sono tenuti a versare i contributi stabiliti dal Comitato di Amministrazione al fine di fruire delle prestazioni



assistenziali erogate dal Fondo.

Il mancato versamento dei contributi richiesti dal Fondo, come previsto all'art.5, comporta la sospensione dei servizi assistenziali nonché l'esclusione dal Fondo.

I contributi versati da un socio non sono trasmissibili ad altri soci.

ART.7 - Organi del Fondo

Organi del Fondo sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato di Amministrazione, composto di 5 membri, tra cui il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai soci ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea viene presieduta dal Vice-Presidente del Comitato di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Amministrazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione annuale.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, per ragioni di particolare interesse, su iniziativa del Comitato di Amministrazione ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un quinto dei soci.

Le Assemblee, sia in forma ordinaria che straordinaria, sono convocate a mezzo di lettera anche telematica da inviarsi ai soci nonché ai Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o a mezzo telematico da inviarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ai sensi dell'art.2532, comma 2, Codice Civile, ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea a prescindere dall'importo dei contributi versati.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di due sole deleghe.

ART.9 - Attribuzioni dell'Assemblea

E' competenza dell'Assemblea deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina del Comitato di Amministrazione;
- b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto di gestione annuale;
- d) modifiche allo Statuto;
- e) decisione sullo scioglimento del Fondo e nomina dei liqui-

datori;

f) ogni altra questione ad essa sottoposta dal Comitato di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci presenti. Tuttavia le deliberazioni relative ai punti d) e e) del presente articolo sono adottate in sede di Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

ART. 10 - Comitato di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Comitato di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato di Amministrazione potrà cooptare altri due membri.

Almeno due membri del Comitato di Amministrazione dovranno essere indicati dai Consigli Direttivi della S.I.O.T. e della Nuova A.S.C.O.T.I..

I membri del Comitato di Amministrazione restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri, il Comitato di Amministrazione provvede alla loro sostituzione nella sua prima della riunione mediante cooptazione e successiva ratifica da parte della prima Assemblea dei soci.

Il Comitato di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Tesoriere che durano in carica per tre anni.


Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi a tutti i suoi membri nonché ai Revisori dei Conti, mediante lettera, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, o nei casi di urgenza mediante telegramma o fax o a mezzo telematico, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto e a quant'altro sia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede del Fondo nei 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci.

Le deliberazioni del Comitato di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

Tuttavia per l'adozione di modifiche al Regolamento è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei membri in carica. Il verbale delle riunioni del Comitato viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di Amministrazione, fatto salvo quanto dovuto per le spese sostenute e



documentate in occasione delle riunioni degli Organi Sociali.

ART.11 - Attribuzioni del Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo e per compiere tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità associative.

Il Comitato di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- b) convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento del Fondo;
- d) delibere relative all'adozione di modifiche al Regolamento;
- e) delibere circa l'accoglimento dei soci di cui all'art.4, seconda comma;
- f) delibere circa la cessazione di soci ai sensi dell'art.5 dello Statuto e del Regolamento;
- g) determinazione dell'entità dei contributi dovuti dai soci per ciascun anno sociale in funzione delle prestazioni richieste e tenuto conto delle spese di gestione.

ART.12 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dal Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione e firma gli atti sociali che impegnano il Fondo sia nei riguardi dei soci che di terzi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Le disposizioni riguardanti l'incasso o i pagamenti di somme sono sottoscritte con firma del Segretario Tesoriere.

Tutte le operazioni di incasso, i pagamenti e le operazioni bancarie relative al Fondo possono essere espletate anche dal Presidente.

ART.13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Uno dei membri dovrà essere scelto fra quelli indicati dai Consigli Direttivi della S.I.O.T. e della Nuova A.S.C.O.T.I..

I membri effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea; ai membri effettivi è attribuito il compito di designare il Presidente del Collegio.

In caso venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi subentra un membro supplente.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed esercita inoltre le proprie funzioni secondo quanto previsto dagli artt.2403 e seguenti del Codice Civile.

I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del

Comitato di Amministrazione senza diritto di voto.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori, fatto salvo per quanto dovuto per spese sostenute e documentate in occasione delle riunioni degli Organi Sociali.

ART.14 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo deve essere deliberato mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria che ne dispone la messa in liquidazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Fondo, il patrimonio dello stesso deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1966 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.15 - Controversie

Eventuali controversie insorte tra i soci o tra questi ed il Fondo o i suoi organi sono sottoposte al giudizio di tre arbitri da nominarsi di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.

Essi agiscono quali amichevoli compositori secondo equità e senza formalità di procedure. Il loro lodo è inappellabile.

F.TO: Giuseppe Guida

F.TO: Francesco Greco

F.TO: Luigi Gallori Notaio

